

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2011 N. 2

COSTITUZIONE DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SAN MARTINO - IST - ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL
CANCRO

(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 4 DEL 2 MARZO 2011)

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Sostituzione del Capo V del Titolo II della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Il Capo V del Titolo II della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“CAPO V

SERVIZI OSPEDALIERI

Articolo 26

(Attività Ospedaliera)

1. L'attività ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale è svolta dalle Aziende sanitarie locali attraverso i propri Presidi ospedalieri e dai seguenti soggetti:
 - a) IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro;
 - b) Istituto Giannina Gaslini IRCCS;
 - c) Ente Ospedaliero Ospedali Galliera;
 - d) Ospedale Evangelico Internazionale.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a d) perseguono la loro missione aziendale definendo la propria organizzazione tenendo conto:
 - a) degli atti di programmazione regionale;
 - b) delle funzioni di emergenza e di alta specialità attribuite;
 - c) della complessità della casistica trattata;

- d) delle attività di ricerca e di didattica.
- 3. In particolare i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a d):
 - a) erogano prestazioni e servizi appropriati;
 - b) rendono coerente l'offerta aziendale con le politiche di integrazione e organizzazione a rete dell'offerta ospedaliera regionale;
 - c) coniugano l'attività assistenziale con le attività di ricerca e didattica ai fini di una concreta applicazione dei risultati;
 - d) perseguono economicità ed efficienza produttiva anche ricorrendo a fondi e finanziamenti aggiuntivi rispetto alle quote di riparto del Fondo Sanitario Regionale attribuite.
- 4. I soggetti di cui al comma 1 realizzano collegamenti funzionali e forme di integrazione e di coordinamento al fine di garantire agli assistiti percorsi assistenziali di diagnosi, cura e riabilitazione integrati e tempestivi.
- 5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può costituire nuove Aziende ospedaliere ovvero sopprimerle o modificarle.

Articolo 27

(Assetti Istituzionali)

- 1. Gli IRCCS, secondo i rispettivi ordinamenti, fanno parte integrante del Servizio Sanitario Regionale.
- 2. L'apporto delle attività dell'Ospedale Galliera e dell'Ospedale Evangelico Internazionale al Servizio Sanitario Regionale è regolamentato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 12 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La Regione stipula accordi, anche di durata pluriennale, con l'Ospedale Galliera e l'Ospedale Evangelico Internazionale con i quali sono disciplinati i rapporti con il Servizio Sanitario Regionale.
- 3. Agli IRCCS e agli Ospedali Galliera ed Evangelico si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale e dalla presente legge nonché quelle previste dalle altre norme regionali in quanto compatibili con il regime giuridico-amministrativo di tali strutture.

Articolo 28

(IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro)

- 1. Ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003 n. 3) e successive modificazioni ed integrazioni, è costituito l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro a seguito dell'accorpamento dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino e dell'Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.
- 2. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro ha personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.

3. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro persegue, garantendone la complementarietà e l'integrazione, finalità di assistenza, cura, formazione e ricerca, prevalentemente traslazionale.
4. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro assicura la realizzazione della collaborazione fra Servizio Sanitario Regionale e Università degli Studi di Genova ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419).

Articolo 28 bis
(Organi)

1. Sono organi dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro:
 - a) il Consiglio d'indirizzo e verifica;
 - b) il Direttore generale;
 - c) il Direttore scientifico;
 - d) il Collegio sindacale;
 - e) il Collegio di direzione.
2. Il Consiglio d'indirizzo e verifica determina, nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, le linee strategiche e di indirizzo dell'attività dell'Istituto su base annuale e pluriennale, assicurando la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la ricerca sul Cancro con la programmazione didattica e scientifica dell'Università e verificandone la corretta attuazione. Tale organo verifica, altresì, il raggiungimento degli obiettivi di ricerca garantendo, in particolare, il perseguimento coerente e integrato delle finalità assistenziali e di cura, di didattica e di ricerca. Il Consiglio verifica la corrispondenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti dall'Istituto rispetto agli indirizzi e agli obiettivi predeterminati. In caso di risultato negativo, il Consiglio riferisce al Presidente della Regione e al Ministro della Salute.
3. Il Consiglio di indirizzo e verifica esprime parere preventivo obbligatorio in merito agli atti del Direttore generale aventi ad oggetto le determinazioni di alienazione del patrimonio, l'adozione e le modifiche del regolamento di organizzazione e funzionamento, l'adozione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio e i provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti e associazioni.
4. Il Consiglio di indirizzo e verifica è nominato dalla Regione, resta in carica cinque anni ed è composto da cinque membri, scelti tra soggetti di comprovata competenza e professionalità. I componenti sono designati: uno dalla Regione, uno dall'Università degli Studi di Genova, uno dal Ministero della Salute, uno dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 15. Il quinto membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Giunta regionale sentito il Ministero della Salute. Non possono farne parte i dipendenti dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca

- sul Cancro o della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Genova, nonché coloro che hanno rapporti di collaborazione con tali soggetti.
5. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, d'intesa con il Rettore dell'Università e sentito il Ministro della Salute, tra i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie di cui all'articolo 23 e a esso si applicano gli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e l'articolo 19 della presente legge.
 6. Il Direttore scientifico, cui compete la responsabilità dell'attività di ricerca, in coerenza con i programmi nazionali e regionali in materia e nei limiti delle risorse assegnate, è nominato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 (Regolamento recante disposizioni in materia di Direttori Scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS), dal Ministro della Salute, sentito il Presidente della Regione. L'incarico del Direttore scientifico è esclusivo.
 7. Sino all'emanazione dei decreti attuativi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Collegio sindacale è nominato dal Direttore generale, resta in carica tre anni ed è composto da cinque membri designati: due dalla Regione, di cui uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute, uno dal Rettore dell'Università. Resta comunque assicurata la presenza del rappresentante del Ministero della Salute, anche a seguito dell'applicazione dei suddetti decreti attuativi.
 8. Il Collegio di direzione è così composto:
 - a) il Direttore generale che lo presiede e ne determina l'attività;
 - b) il Direttore scientifico;
 - c) il Direttore sanitario;
 - d) il Direttore amministrativo;
 - e) i Direttori dei Dipartimenti sanitari, dei Dipartimenti ad attività integrata e dei Dipartimenti di ricerca;
 - f) il responsabile dell'area infermieristica;
 - g) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica;
 - h) un responsabile per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) ad eccezione dell'area infermieristica di cui alla lettera f).I responsabili di cui alle lettere g) e h) sono individuati dal Direttore generale con le procedure elettive previste dal Regolamento di organizzazione e funzionamento.
 9. Il Direttore generale si avvale del Collegio di direzione ai fini dell'integrazione tra le funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca, nonché per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione delle attività libero-professionali intramurarie e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il Direttore generale si avvale, altresì, del Collegio di direzione per l'elaborazione del programma di attività dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi.

Articolo 28 ter

(Organizzazione e funzionamento dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro)

1. Il Direttore generale adotta il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro sulla base delle direttive regionali, nel rispetto delle previsioni di cui alle leggi nazionali e regionali e in coerenza con i principi fissati dall'Accordo 1 luglio 2004 (Atto di intesa recante: "Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni" di cui all'art. 5 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6 della L. 5 giugno 2003, n. 131), sentito il Rettore dell'Università, e lo trasmette alla Regione e al Ministero della Salute entro cinque giorni dall'adozione.
2. La Giunta regionale, entro i successivi quaranta giorni, approva il Regolamento, anche con le modifiche ritenute necessarie, acquisite le eventuali osservazioni del Ministero della Salute e previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente per materia, da rendersi nel termine di trenta giorni, trascorsi i quali si intende espresso. In caso di successive modifiche ed integrazioni viene seguita la medesima procedura.
3. L'assetto organizzativo dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro deve assicurare lo svolgimento complementare e integrato delle funzioni assistenziali, delle funzioni formative e scientifiche e di ricerca nella disciplina di Oncologia e in quelle complementari ed integrate. Resta fermo quanto previsto dalla disciplina nazionale e regionale per quanto attiene all'assetto organizzativo e al funzionamento delle restanti attività formative, assistenziali, scientifiche e di ricerca che concorrono allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università.
4. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro disciplina, anche in coerenza con le previsioni di cui al d.lgs. 517/1999, in particolare:
 - a) le macro articolazioni aziendali;
 - b) le modalità di funzionamento dei Dipartimenti;
 - c) le responsabilità, le attribuzioni e i compiti del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, dei Direttori di Dipartimento e dei dirigenti delle strutture, ivi comprese, per i dirigenti di struttura complessa, le decisioni che impegnano l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro verso l'esterno;
 - d) l'assetto funzionale e organizzativo delle attività di trapianto di organi solidi e tessuti in attuazione della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 60 (Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule);
 - e) i criteri e le modalità di affidamento della direzione delle strutture e degli uffici ai dirigenti;

- f) le modalità e le procedure di contrattazione per le forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale;
 - g) le modalità di gestione amministrativa e contabile autonoma delle attività di ricerca.
5. Per la disciplina di determinate materie il Regolamento di organizzazione e funzionamento può rinviare a specifici regolamenti.
 6. Ai sensi dell'articolo 22, il Direttore generale nomina, tra i soggetti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 23, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni.
 7. Le nomine dei Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata ospedaliera e universitaria sono effettuate dal Direttore generale d'intesa con il Rettore, scegliendo nell'ambito di terne di nominativi proposte dai Comitati di Dipartimento e garantendo l'equilibrio numerico tra le Direzioni universitarie ed ospedaliere

Articolo 28 quater

(Norme di riferimento e di finanziamento dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro)

1. I rapporti tra Regione e Università sono regolati da un protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 12 e della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nulla è innovato in materia di finanziamento delle attività di assistenza e di ricerca svolte dall'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro. L'attività di ricerca è finanziata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 288/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 28 quinquies

(Organi consultivi dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro)

1. Ai sensi dell'articolo 77, la Giunta regionale individua il Comitato etico dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, di cui alla l.r. 7/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, quale sezione del Comitato etico regionale dedicata alle sperimentazioni in materia oncologica per tutto il territorio ligure.
2. Al fine di svolgere funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività clinica e di ricerca è costituito il Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dei principi stabiliti dall'Accordo 1 luglio 2004.

Articolo 29

(Norma di rinvio)

1. Le norme del Capo IV del presente Titolo trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da a) a d).”.

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 60 (Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule))

1. Al comma 3, dell'articolo 3, della l.r. 60/2009, le parole “Il Dipartimento trapianti d'organo di cui al comma 2” sono sostituite dalle parole “L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro”.

Articolo 3

(Norme transitorie e finali)

1. La presente legge, a seguito della costituzione dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, comporta la modifica dell'ordinamento degli assetti istituzionali e degli organi di direzione e controllo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino e dell'Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.
2. Ai fini dell'ottenimento del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, il processo istruttorio, di cui agli articoli 13 e 14 del d.lgs. 288/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, è svolto dall'Agenzia Sanitaria Regionale, unitamente al Rettore dell'Università degli studi di Genova, al Direttore scientifico dell'IST e al Direttore del Dipartimento Emato-Oncologico di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino, quali unici rappresentanti della componente clinica.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia conclude la fase istruttorio, predisponendo la domanda di cui all'articolo 14 del d.lgs. 288/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata della necessaria documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 del decreto stesso, e la trasmette alla Giunta.
4. La Giunta, acquisito il parere obbligatorio della competente Commissione consiliare sulla documentazione trasmessa dall'Agenzia, da rendersi entro il termine di trenta giorni, trascorsi i quali si intende espresso, provvede a inoltrare al Ministero la richiesta di riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.
5. La costituzione dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è fissata dalla data del riconoscimento di istituto scientifico disposto con decreto del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione. Da questa data tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti definitivamente al nuovo soggetto giuridico.

6. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è tenuto a garantire la continuità dei percorsi di stabilizzazione e di assunzione, attualmente in corso presso l'Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro in applicazione della legge regionale 28 aprile 2009, n. 12 (Disposizioni relative all'assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni.
7. Fino alla data di nomina del Direttore generale dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la ricerca sul Cancro, il corrente svolgimento delle funzioni di direzione amministrativa e sanitaria è assicurato dai Direttori generali, sanitari e amministrativi in carica.
8. In sede di prima nomina dei Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro non si applica il limite di età previsto dall'articolo 41, comma 3, della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede, d'intesa con il Rettore, alle modifiche al protocollo generale d'intesa Regione-Università conseguenti al riassetto dell'attività di trapianto di cui dell'articolo 28 ter, comma 4, lettera d), della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, come inserito dall'articolo 1 della presente legge.
10. Le espressioni “Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino” e “Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro” ovunque ricorrano nelle leggi regionali sono sostituite dall'espressione “IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro”.

Articolo 4

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) gli articoli 3, 4, 5, 9 della l.r. 1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) l'articolo 3, comma 1 bis, e l'articolo 10 della l.r. 7/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) il Capo I del Titolo V della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) l'articolo 3, comma 2, lettera a), e l'articolo 10, commi 2, lettera a), e 4 della l.r. 60/2009.

Articolo 5

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 1 marzo 2001

IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)